



ACB Servizi s.r.l.
Via Creta, 42 - 25124 Brescia
Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935
E-mail: info@acbservizi.it
PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it
CF e P. IVA: **03611520176**

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SIL – SERVIZIO
D’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI
SVANTAGGIO**

CIG 6559618005

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione servizio prestazioni a forfait	567.000,00
2	Importo dei servizi a voucher	1.260.000,00
A	Totale appalto (1 + 2)	1.827.000,00

Premessa e riferimenti normativi

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Tipologia dei servizi

Art. 3 Procedura di aggiudicazione del servizio

Art. 4 Durata del contratto

Art. 5 Strumenti dell'intervento

Art. 6 Contenuti quantitativi stimati del servizio

Art. 7 Importo contrattuale e determinazione del corrispettivo

Art. 8 Caratteristiche del servizio

Art. 9 Rappresentanti delle Parti

Art. 10 Mantenimento standard gestionale

Art. 11 Aumento e diminuzione del servizio

Art. 12 Adempimenti a carico dell'Aggiudicataria

Art. 13 Garanzia a titolo di cauzione definitiva

Art. 14 Responsabilità e Assicurazione

Art. 15 Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 16 Personale

Art. 17 Continuità dei servizi

Art. 18 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicataria

Art. 19 Prerogative della Stazione Appaltante – controlli e verifiche

Art. 20 Liquidazione dei corrispettivi

Art. 21 Tracciabilità dei pagamenti

Art. 22 Adeguamento periodico del corrispettivo

Art. 23 Divieti di subappalto e di cessione

Art. 24 Penali

Art. 25 Risoluzione del contratto

Art. 26 Controversie

Art. 27 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Art. 28 Stipulazione del contratto

Art. 29 Vicende dell'aggiudicataria successive alla stipula

Art. 30 Servizi Integrativi

Art. 31 Clausola di salvaguardia

Art. 32 Elezione di Domicilio

Art. 33 Spese

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Da ormai sei anni l'Associazione Comuni Bresciani gestisce per il tramite della propria azienda in house ACB servizi il "servizio di integrazione lavorativa" (di seguito SIL) a seguito di specifica delega di una considerevole parte di Comuni bresciani riuniti in ambiti distrettuali secondo i dettami della L. 328/2000. In particolare erogherà il servizio nei territori di Brescia ovest, Valle Trompia, Sebino, Monte Orfano, Bassa Bresciana occidentale, Bassa Bresciana orientale, Bassa Bresciana centrale. La popolazione insistente su questi territori supera i 550.000 abitanti.

- Legge 328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Legge regionale 3/2008 governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario
- Legge 381/91 disciplina delle cooperative sociali
- Legge 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili
- Legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 il mercato del lavoro in Lombardia

ART. 1. OGGETTO E FINALITA'

L'appalto di cui trattasi ha come finalità quella di favorire l'inserimento lavorativo e l'accesso a percorsi formativi delle persone in situazioni di svantaggio mediante l'organizzazione di un servizio omogeneo nel territorio degli ambiti di competenza.

Il servizio è rivolto all'inserimento lavorativo presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali di soggetti a vario titolo svantaggiati.

Si intende per svantaggio una condizione sfavorevole che riduce in maniera significativa le possibilità di riuscita di un individuo. Nel nostro campo lo svantaggio rende pressoché impossibile accedere con i "normali canali" ad attività lavorative; ed è quindi necessario mettere in atto una serie di interventi che rendano ciò possibile.

Lo svantaggio può trarre origine da limitazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed essere "certificato" da servizi specialistici abilitati alla diagnosi ed alla cura del soggetto in difficoltà o può avere esordio da deprivazioni economiche, sociali, ambientali e relazionali a seguito delle quali la persona richiede aiuto ai servizi sociali del proprio comune.

E' il Comune il riferimento del cittadino ed è il servizio sociale comunale che segnala al servizio di integrazione lavorativa la persona che deve iniziare un percorso di inserimento al lavoro: ciò avviene anche nel caso in cui il potenziale lavoratore sia seguito da un servizio specialistico.

Il servizio deve essere svolto da un ente con comprovata esperienza nel campo dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e accreditato per i servizi al lavoro con Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 28.09.2006, n. 22.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, è stato acquisito il seguente codice:

Codice identificativo della gara (CIG)
6657748374

ART. 2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Il servizio di integrazione lavorativa deve fare interventi sia **diretti** che **indiretti** sull'utente, come specificato nel seguito.

INTERVENTI DIRETTI

Nella presa in carico per l'inserimento lavorativo la classificazione degli utenti avviene non solo sulla base della

categoria formale di appartenenza (handicap fisico, dipendenze, psichiatria svantaggio sociale...) ma anche sulla base del livello di occupabilità, intendendo con questo che all'interno di una stessa patologia le persone che ne sono portatrici possono presentare capacità e potenzialità diverse nell'affrontare un'esperienza lavorativa. La condizione di occupabilità va quindi definita in base ad indicatori il più possibile oggettivi, verificabili sia attraverso colloqui che altre misurazioni sul campo (percorsi formativi, sperimentazione in laboratorio). Se la fase di valutazione può risultare più lunga, la conoscenza del soggetto sarà sicuramente più adeguata ed approfondita nel merito delle sue potenzialità lavorative e del conseguente percorso da attivare. Individuiamo come indicatori per la definizione del livello di partenza del candidato i seguenti: età, scolarità e formazione, padronanza lingua italiana parlata e scritta, esperienza nel mondo del lavoro, possibilità e autonomia negli spostamenti, aderenza delle aspettative lavorative alla realtà, limitazioni dovute alla patologia, capacità *relazionale sia a due, che in gruppo, disponibilità e motivazione a mettersi in gioco*, abilità da specificare (patente, lingua straniera, manualità...), rete di sostegno utile ad agevolare l'inserimento lavorativo. Sulla scorta della valutazione possono emergere quattro categorie di occupabilità: **nessuna, bassa, media, buona**.

Esse determinano un percorso che è diverso a seconda di dove il soggetto è inserito.

Nessuna occupabilità vuol dire non presa in carico da parte del servizio ed eventuale suggerimento al servizio inviante circa la frequenza a laboratori protetti o a eventuali esperienze di esercitazioni all'autonomia (EA).

Per giungere al collocamento di una persona con un **basso livello di occupabilità** si presuppone un percorso lungo, minimo di 24 mesi all'interno dei quali si concorda con il servizio inviante il progetto da realizzare. Esso partirà nella maggior parte dei casi da un tirocinio osservativo in un luogo protetto, spesso individuato in collaborazione con il comune, in realtà per lo più pubbliche e nelle quali siano osservate e accettate anche alcune modalità non sempre "ortodosse" di comportamento. In alternativa al tirocinio osservativo è possibile proporre la frequenza ad un laboratorio occupazionale. Tali esperienze possono durare massimo sei mesi trascorsi i quali si aprono altre possibilità:

- nessun miglioramento quindi rinvio al Comune con proposta di una EA, laboratori occupazionali ecc...
- scarso miglioramento e conseguente proposta di realizzare un altro percorso osservativo in luogo meno protetto (tipo piccola azienda artigiana)
- possibilità di attivazione di un tirocinio collocativo presso una cooperativa o un'azienda della durata massima di altri sei mesi, prorogabili in attesa di una postazione lavorativa adeguata
- esito del progetto con inserimento lavorativo da monitorare per almeno sei mesi.

Il medio livello di occupabilità presuppone un percorso tra i dodici e diciotto mesi all'interno dei quali si concorda con il servizio inviante il progetto da realizzare. Esso partirà nella maggior parte dei casi da un tirocinio osservativo della durata di tre mesi massimo, trascorsi i quali si effettuerà una verifica per il passaggio al tirocinio collocativo o ad altro addestrativo più mirato o per effettuare una rivalutazione a fronte di esito negativo. Il tirocinio collocativo avverrà presso una cooperativa o un'azienda per una durata massima di sei mesi, prorogabili in attesa di una postazione lavorativa adeguata. L'esito del progetto avviene con l'inserimento lavorativo vero e proprio da monitorare per almeno altri sei mesi.

Il buon livello di occupabilità presuppone un intervento di presa in carico da parte del servizio di durata variabile tra i sei ed i dodici mesi. Non necessariamente in questo caso l'inserimento lavorativo deve essere preceduto da un tirocinio, spesso l'effettuazione di un buon bilancio di competenze e un percorso formativo, adeguato alla mansione da svolgere rendono possibile l'inserimento diretto.

Sia nella bassa che nella media che nella buona occupabilità si rende necessario un percorso di monitoraggio della durata di almeno sei mesi. Nelle situazioni più complesse, spesso legate ad un disagio psichico si rende talvolta necessario anche a distanza di un anno o più dall'inserimento lavorativo una ripresa del monitoraggio: ciò perché le peggiorate condizioni di salute del soggetto potrebbero compromettere la conservazione del posto di lavoro.

Gli interventi diretti sull'utente che concorrono all'inserimento lavorativo sono quindi:

la valutazione

la formazione
il tirocinio osservativo
il tirocinio collocativo
l'inserimento effettivo
il monitoraggio.

INTERVENTI INDIRETTI

Se quelli sopra descritti rappresentano la parte immediatamente percepibile dell'intervento esso non può prescindere da una serie di altre attività collaterali e altrettanto importanti che sono garanzia di efficacia del progetto. Ci si riferisce in particolare a:

- Il rapporto con il comune e con gli eventuali servizi specialistici in ogni fase dell'intervento ai fini di una condivisione del progetto. La presa in carico complessiva rimane in capo al servizio inviante per il quale l'intervento di inserimento lavorativo è una parte del percorso più generale intrapreso con la persona e la sua famiglia. Sarà compito del SIL agevolare questo processo con contatti regolari e con l'individuazione di un operatore di riferimento per ogni ambito territoriale o parte di esso, per garantire sia un'interlocuzione stabile con i servizi che per costruire una conoscenza sempre più approfondita del territorio di riferimento e delle sue potenzialità;
- l'individuazione, anche in accordo con i Comuni, di sedi in cui effettuare eventuali percorsi di laboratorio e di formazione quali nuovi strumenti per la valutazione del soggetto;
- la ricerca di postazioni lavorative adeguate alla persona da inserire attraverso un'azione di scouting effettuato da personale competente in grado di interloquire in maniera efficace con le realtà del mondo del lavoro;
- La ricerca di fonti di finanziamento alternative, quali ad esempio quelle garantite dal sistema dotale regionale che consentano di abbattere i costi a carico delle amministrazioni.

ART. 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione ha luogo a favore dell'offerta che verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (solo prezzo).

Il contratto ha per oggetto servizi rientranti nell'allegato II B del decreto legislativo n. 163 del 2006 (categoria n. 25, CPC 93), per cui, ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto, esso è soggetto alla disciplina dei soli articoli 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), 68 (specifiche tecniche, con rinvio al Capitolato) e, in via indiretta, 27, dello stesso decreto; le norme del medesimo decreto e del d.P.R. n. 207 del 2010 sono applicabili esclusivamente in quanto esplicitamente richiamate e nei limiti del loro richiamo quale autoregolamentazione della Stazione appaltante.

ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto viene stabilita in anni 2 (due) a decorrere dalla data del verbale di consegna. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, per un periodo non superiore ad anni 2 (due), con comunicazione all'Appaltatore, effettuata mediante Raccomandata A.R., inviata almeno 4 mesi prima della scadenza contrattuale.

In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto.

Anche in caso di mancato esercizio di tale facoltà, resta inteso che la durata dell'appalto potrà essere prorogata fino al giorno in cui verrà consegnato l'appalto successivo (comunque non oltre sei mesi).

In questo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di proseguire alle stesse condizioni contrattuali.

Di contro è data facoltà al Responsabile del procedimento di terminare l'appalto allo scadere dei giorni previsti, con il pagamento della sola quota parte delle prestazioni effettuate, eventualmente parzializzate nel caso di prestazioni o servizi incompleti, o per qualità o per quantità o per durata.

ART. 5. STRUMENTI DELL'INTERVENTO

L'ente erogatore del servizio ai fini di una adeguata gestione dell'attività svolta si avvarrà di strumenti operativi quali:

- schede di segnalazione, osservazione, di valutazione, di monitoraggio dell'utente da concordare con l'appaltante;
- Patto di servizio con l'utente da inviare in copia al Comune, ad eventuali servizi specialistici, a ACB servizi cartella personale dell'utente anche tramite supporto informatico visibile anche da ACB servizi;
- Schede rendicontazione trimestrale dell'attività secondo un modello fornito da ACB servizi rendicontazione finale tramite prospetti riassuntivi e relazione descrittiva dell'insieme dell'attività;
- una banca dati aziende suddivisa in due segmenti cioè quello provinciale e quello territoriale, il primo riguardante le imprese di medio grandi dimensioni all'interno delle quali effettuare percorsi "standard di inserimento"; il secondo relativo a risorse sia pubbliche, che private, che del privato sociale fortemente ancorate al territorio e percorsi formativi;
- altri strumenti e attività propedeutici all'inserimento lavorativo quali ad esempio corsi di formazione, attività di laboratorio da concordare con i Comuni;
- Gli interventi diretti e quelli indiretti unitamente al livello di intensità dell'intervento determinano il costo delle diverse prestazioni.

ART. 6. CONTENUTI QUANTITATIVI STIMATI DEL SERVIZIO

Sono considerate prestazioni forfettarie legate sia alla singola persona che all'attività complessiva le seguenti:

- valutazione iniziale per decidere l'ammissibilità al servizio;
- la definizione, la stesura e la sottoscrizione del patto di servizio con l'utente;
- il rapporto con i servizi sociali dei comuni ed eventualmente con quelli specialistici;
- i colloqui, le osservazioni in situazione e ogni altra attività relativa alla fase di presa in carico;
- la tenuta e l'aggiornamento costante delle cartelle, utilizzando strumenti concordati con la stazione appaltante;
- la rendicontazione dell'attività con le modalità previste nel presente capitolato, le riunioni d'équipe, i rapporti con aziende, enti, cooperative; lo scouting aziendale, i rapporti con ACB e ACB servizi, il raccordo tra le diverse équipes territoriali.

Sono considerate prestazioni remunerabili singolarmente quelle relative a attivazioni di tirocini, inserimenti lavorativi, monitoraggi periodici.

Il costo delle prestazioni varia a secondo della tipologia del soggetto che si riassume nei criteri di bassa, media, buona occupabilità.

Sono da riconsiderarsi nel criterio della buona occupabilità i soggetti in generica situazione di disagio sociale.

Per le persone in situazione **di bassa occupabilità** il calcolo risulta il seguente:

TIROCINIO	ORE OPERATORE	€	INSER LAVORATIVO	ORE OPERATORE	€
RICERCA AZIENDA	2	40	RICERCA AZIENDA	6	120
COLLOQUIO PRESENTAZIONE	4	80	COLLOQUIO PRESENTAZIONE	4	80
VERIFICHE SERVIZI INVIANTE	6	120	VERIFICHE SERVIZIO INVIANTE	6	120
AFFIANCAMENTO IN SITUAZIONE	62	1240	AFFIANCAMENTO IN SITUAZIONE E INCONTRI IN AZIENDA	82	1640
ATT. AMMINISTRATIVE RC E INAIL PER ATTIVAZIONE	1	20	ATT. AMMINIST. PER CONVENZIONE	2	40
TOTALE in €		1500			2000

Per le situazioni in condizione di **media occupabilità** il calcolo risulta il seguente:

TIROCINIO	ORE OPERATORE	€	INSER LAVORATIVO	ORE OPERATORE	€
RICERCA AZIENDA	2	40	RICERCA AZIENDA	3	60
COLLOQUIO PRESENTAZIONE	2	40	COLLOQUIO PRESENTAZIONE	2	40
VERIFICHE SERVIZI INVIANTE	3	60	VERIFICHE SERVIZIO INVIANTE	3	60
AFFIANCAMENTO IN SITUAZIONE	32	640	AFFIANCAMENTO IN SITUAZIONE E INCONTRI IN AZIENDA	40	800
ATT. AMMINISTRATIVE RC E INAIL PER ATTIVAZIONE	1	20	ATT. AMMINIST. PER CONVENZIONE	2	40
TOTALE in €		800			1000

Per quel che si riferisce alla **buona occupabilità** si ipotizza un costo forfettario di € 250 per il tirocinio , comprensivo delle attività amministrative RC e INAIL e € 800 per l'inserimento lavorativo.

Le azioni di monitoraggio sono svolte nella seconda annualità dell'avvenuto inserimento ed hanno anch'esse un peso variabile a seconda delle problematiche presentate dalla persona. Esse variano da un massimo di venti ad un minimo di cinque ore circa per soggetto.

Poiché nei casi di bassa e media occupabilità i progetti possono realizzarsi con una durata temporale superiore ai 12 mesi, si procederà trimestralmente a liquidare la quota parte di progetto realizzata e rendicontata.

Si precisano, ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 7, le seguenti determinazioni:

- Monte ore stimate annuali 23.751;
- Monte ore stimate anni vincolanti 47.502;
- Monte ore stimate anni opzionabili 47.502.

Con riferimento alle precedenti tabelle, si precisa quanto segue:

- Per "**colloquio di presentazione**" si intende (oltre agli incontri in azienda per capirne le intenzioni) la presentazione del profilo del candidato, in una prima fase senza il diretto interessato e successivamente con il potenziale lavoratore. Ciò implica ovviamente la preparazione del soggetto svantaggiato all'incontro e la presentazione allo stesso della proposta lavorativa che si è costruita;
- Per "**affiancamento in situazione**" si intende la presenza dell'operatore in azienda per favorire l'apprendimento delle mansioni il sostegno al tutor aziendale ed al gruppo di lavoro sulle modalità di trasmissione delle competenze e gli stili relazionali, nonché incontri strutturati con la proprietà o il responsabile delle risorse umane, o responsabili sociale nel caso di cooperative;
- Per "**attività amministrative**" si intendono tutte le attività connesse alla stesura del progetto, della convenzione, l'attivazione delle coperture assicurative INAIL, Responsabilità Civile, la loro trasmissione agli enti competenti, l'accompagnamento alla visita di idoneità.
- Nelle "**verifiche con i servizi**" sono ricompresi gli incontri o le comunicazioni ai fini di una condivisione progettuale e definizione degli obiettivi del percorso, eventuali modifiche in itinere ed il sostegno nelle fasi di criticità e/o aggravamento della situazione.

ART. 7. IMPORTO CONTRATTUALE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il valore del contratto (IVA esclusa) per il servizio ammonta ad euro 1.827.000,00 (unmilioneottocentoventisettemila//00), pari a Euro 456.750,00 annui, come segue:

- Biennio vincolante Euro 913.500,00 oltre all'IVA alle aliquote di legge;
- Biennio opzionabile da parte della stazione appaltante Euro 913.500,00.

Per il dettaglio si rimanda all'allegato "A" al presente capitolato (riepilogo delle prestazioni e importo stimato dell'appalto).

Il corrispettivo effettivo è determinato come segue:

- 1- Per le prestazioni forfettarie: dall'incidenza percentuale, pari al 45%, riferita al totale delle prestazioni dei servizi remunerabili singolarmente, a seconda della tipologia indicata nel precedente articolo 6;
- 2- Per le prestazioni remunerabili singolarmente a seconda della tipologia attivata, si applicano i valori indicati nel precedente articolo 6.

Il corrispettivo orario contrattuale in sede di prima applicazione (successivamente soggetto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22), è determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicataria all'importo posto a base di gara, nella misura di cui al precedente periodo dividendo poi tale importo netto per il numero complessivo stimato delle ore di cui all'articolo 6.

Agli importi di cui sopra è applicato il ribasso offerto dall'aggiudicataria in sede di gara; tuttavia l'importo del contratto sarà pari agli stessi importi di cui sopra, intendendo il ribasso offerto dall'aggiudicataria come disponibile per la stazione appaltante al fine di incrementare il monte ore disponibile per il servizio.

Tutti gli importi citati negli atti di gara e negli atti contrattuali si intendono IVA esclusa.

Qualora, per qualunque motivo, una singola annualità venga frazionata, gli importi si intendono rideterminati di conseguenza.

ART. 8. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata all'aggiudicataria che vi provvede con proprio personale dotato dei requisiti di professionalità di cui al presente capitolato e con le proprie capacità organizzative.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicataria, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Gli operatori devono altresì rapportarsi, oltre che all'aggiudicataria, anche all'Assistente Sociale Comunale o chi per esso, con cui gli stessi sono tenuti a collaborare per quanto concerne i nuovi inserimenti di utenza ed i tempi di attuazione del servizio.

L'Aggiudicataria si deve impegnare ad effettuare incontri periodici di monitoraggio e connessione tra tutti i referenti coinvolti nelle progettualità, dovrà favorire le attività di interscambio, andranno inoltre previsti incontri con il Referente della stazione appaltante o da chi per essa, al fine di verificare l'andamento del servizio.

L'Aggiudicataria si impegna a garantire e trasmettere al Servizio Sociale:

- 1- gli elaborati mensili delle presenze dei singoli operatori;
- 2- una relazione trimestrale, ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del servizio, le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio stesso;
- 3- una relazione consuntiva annuale dettagliata su tutta l'attività complessiva svolta, le criticità incontrate e le proposte di miglioramento / implementazione.

ART. 9. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

All'atto dell'affidamento l'aggiudicataria deve indicare il proprio rappresentante che costituisce l'interlocutore della Stazione Appaltante per ciò che attiene l'esecuzione del contratto. Tale rappresentante non può essere un addetto al sostegno socio-educativo, ma deve essere in grado di svolgere un'attività di coordinamento di tutti gli operatori, fornendo loro un'attività di supporto e costituendo unità di raccordo operativo fra la società e la Stazione Appaltante.

Alla stessa stregua la Stazione Appaltante deve individuare, prima dell'avvio del servizio, un proprio referente le cui generalità e recapiti sono comunicati tempestivamente all'aggiudicataria e agli altri soggetti coinvolti.

Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali variazioni del proprio rappresentante o referente.

ART. 10. MANTENIMENTO STANDARD GESTIONALE

L'aggiudicataria deve impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio. Non sono tollerati turn over di personale, se non per cause di forza maggiore, in misura superiore a 1/4 delle forze presenti in ragione di anno ovvero nella minore misura assicurata dall'aggiudicataria in sede di Offerta tecnica (qualora richiesta in sede di gara). La violazione della predetta disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicataria, con l'addebito dei danni e delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicataria deve comunque garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio e per i quali la stessa Stazione Appaltante chieda l'allontanamento.

Il personale dell'aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 11. AUMENTO E DIMINUIZIONE DEL SERVIZIO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante richieda un aumento o una diminuzione dell'entità dei servizi richiesti, sia in termini di ore che in termini di utenti da seguire che di modalità operative, l'aggiudicataria è obbligata ad eseguire tali maggiori, minori o diversi adempimenti alle stesse condizioni previste dal contratto, intese come corrispettivo orario, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (un quinto) dell'importo del contratto stesso.

Per variazioni eccedenti il limite di cui al precedente comma, le Parti provvedono alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso reciproco; l'aggiudicataria ha diritto, in alternativa e su propria espressa richiesta, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni, al lucro cessante o ad altra forma di indennizzo comunque denominato.

Nell'ambito delle variazioni di cui ai precedente commi, e alle medesime condizioni, l'aggiudicataria è obbligata ad espletare il servizio anche in casi di variazione contestuale del numero degli utenti, del numero delle ore dedicate, qualora la Stazione Appaltante applichi il principio della compensazione, senza variazione del corrispettivo orario.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in caso di assenza, anche temporanea, di uno o più utenti beneficiari del servizio, le ore di servizio e assistenza previste per gli stessi, sono assegnate ad altri utenti anch'essi beneficiari del servizio (modalità dei cosiddetti "vasi comunicanti" o "compensazioni"). In altri termini, le ore che risulteranno residue, in caso di assenze di uno o più utenti, devono confluire in una banca delle ore ed utilizzate a seguito di condivisione con i servizi sociali della Stazione Appaltante. Tale quantificazione è stimata sulla base dell'andamento del servizio negli anni scorsi.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni, anche mediante provvedimenti amministrativi, aventi riflessi sia diretti che indiretti sul contenuto del contratto e sull'esecuzione del servizio, le parti stabiliranno, di comune accordo, le conseguenti variazioni anche economiche, in applicazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e conservazione delle finalità del contratto.

Nelle more della definizione di eventuali contenziosi, o comunque in assenza dell'accordo di cui al precedente comma, l'aggiudicataria, non può in alcun modo interrompere il servizio o rifiutarne in tutto o in parte l'erogazione

Art. 12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicazione resta subordinata all'esito delle verifiche che verranno disposte in capo all'aggiudicataria con riguardo all'effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Resta altresì ferma la condizione prevista dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 31, secondo comma.

Pena la decadenza, l'aggiudicataria deve presentare entro il termine perentorio assegnato (indicativamente 10

giorni), precedente alla stipula del contratto, la seguente documentazione:

- 1- cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13, con l'avvertenza che la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria;
- 2- polizze assicurative a copertura di tutti i danni relativi ai rischi inerenti la gestione con le caratteristiche specificate all'art.14 del Capitolato;
- 3- quietanze dei versamenti delle spese contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di rogito e scritturazione), il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- 4- modello GAP, da inoltrare alla Prefettura, debitamente compilato nella parte riservata all'aggiudicataria e sottoscritto;
- 5- in caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici, non ancora costituito formalmente, atto di mandato con scrittura privata autenticata di formale costituzione del raggruppamento, ai sensi dell'art. 37, commi 13 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio assegnato, precedente la stipula del contratto (indicativamente dieci giorni dalla richiesta), l'aggiudicataria deve altresì presentare la seguente documentazione:

- 6- la programmazione delle attività e degli interventi oggetto del contratto, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante;
- 7- l'elenco nominativo delle persone impiegate nei servizi con indicazione della qualifica professionale – corredato dalla documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- 8- la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati nel servizio, a conferma di quanto riportato nella Relazione Tecnica presentata in sede di gara;
- 9- la comunicazione del nominativo del Referente e del Responsabile che manterrà i rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante;
- 10- la documentazione relativa all'idoneità tecnico – professionale di cui all'articolo 15.

In merito all'esecuzione del servizio, l'aggiudicataria:

- 11- deve svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato nel presente Capitolato;
- 12- deve rendersi disponibile per l'esercizio, da parte della Stazione Appaltante dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente Capitolato;
- 13- deve osservare tutte le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'ulteriore normativa vigente in materia, rispetto alle quali assume piena ed esclusiva responsabilità, anche con riferimento all'articolo 15;
- 14- deve prevedere che i diversi interventi professionali vengano connessi in unico sistema informativo, adottare ogni altro eventuale strumento di documentazione del lavoro richiesto dalla Stazione Appaltante e garantirne la corretta compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi;
- 15- deve utilizzare, quali strumenti di lavoro e di comunicazione, strumentazione informatica e servizi di posta elettronica.

E' fatto tassativo divieto all'Aggiudicataria e al proprio personale, a qualunque titolo utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli utenti compensi di alcun genere; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi, interventi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dalla Stazione Appaltante e dal presente Capitolato. La non osservanza di tale disposizione consente alla Stazione Appaltante di esigere l'allontanamento del personale coinvolto e qualora la non osservanza riguardasse la stessa aggiudicataria l'eventuale penalità prevista al successivo articolo "Penalità", o, nei casi più gravi o in caso di reiterazione, di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria deve garantire:

- 16- la piena collaborazione con la Stazione Appaltante e con le Istituzioni scolastiche per lo sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la propria massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all'eventuale sperimentazione di possibilità di gestione innovativa dei servizi e con riferimento anche all'attivazione di percorsi di valutazione della qualità dei servizi prestati;
- 17- la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente od inadeguato anche per assenze a qualunque titolo, ivi comprese le richieste di allontanamento avanzate dalla Stazione Appaltante ai sensi del presente capitolato.

In ogni caso i servizi, le prestazioni e gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere conformi anche all'eventuale Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicataria (qualora richiesta in sede di gara).

Art. 13. GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicataria deve costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, di ammontare pari al 10 per cento dell'importo annuale del contratto, eventualmente maggiorato nei casi di cui al citato articolo 113 comma 1, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere nel corso del contro per l'adempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti.

La cauzione deve riportar la clausola di rinnovo annuale automatico per tutta la durata del contratto ed essere estesa al periodo successivo in caso di esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 4.

La cauzione rimane vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque, fino a quando non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere dimezzato qualora l'aggiudicatario sia in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9001:2008, in uno dei settori IAF.35, IAF.37, IAF.38 oppure IAF.38.f.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente in quanto in tutto o in parte escussa.

ART. 14. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'Aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio affidato o in conseguenza del medesimo, restandone la Stazione Appaltante stessa esonerata in ogni forma o grado. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse comunque sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicataria e, in ogni caso, da questi rimborsate.

L'Aggiudicataria si assume qualsiasi responsabilità e onere nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari ed utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del contratto.

L'Aggiudicataria deve comunicare tempestivamente con lettera, alla Stazione Appaltante, il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti durante l'attività, fermi restando i suoi obblighi di denuncia all'INAIL ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'aggiudicataria deve stipulare e consegnare, entro 10 giorni dalla richiesta, specifica polizza assicurativa R.C.T./O (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con preciso riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato, a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, in particolare, con le seguenti caratteristiche:

- 1- massimale unico per sinistro non inferiore a euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) - con limite non

inferiore a euro 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore a euro 2.500.000,00.= (duemilionicinquecentomila/00) per R.C.O.;

2- validità non inferiore alla durata del servizio;

3- clausola espressa di rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo imputabili a questi ultimi.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'Aggiudicataria può produrre una polizza avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica richiesta. In tale caso l'Aggiudicataria deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato svolto per la Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali assorbono quelli richiesti.

Si precisa che:

4- l'esistenza (validità ed efficacia) delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza delle coperture assicurative di che trattasi, il Contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito;

5- le polizze assicurative non liberano l'Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia;

6- copia delle polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata dall'Aggiudicataria alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto – le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte dall'Aggiudicataria alle relative scadenze.

L'Aggiudicataria si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio, nonché a sollevare la stessa Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi degli articoli 1676 e 2043 del Codice civile.

ART. 15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità in merito all'adempimento di tutte le prescrizioni e al compimento di tutte le incombenze relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e della ulteriore normativa vigente in materia.

L'esecuzione delle prestazioni non presenta rischi da interferenza in quanto eseguite in luoghi fuori dalla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, pertanto i costi specifici di sicurezza (articolo 86, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e articolo 26, comma 3, primi quattro periodi, comma 3-ter e comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008), riferiti a rischi da interferenza, sono pari a zero e non è necessaria la redazione del DUVRI (determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 2007).

L'Aggiudicataria deve osservare tutte le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'ulteriore normativa vigente in materia, rispetto alle quali assume piena ed esclusiva responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento ai contenuti di cui all'Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale, l'Aggiudicataria, entro 10 giorni dalla richiesta, comunque prima dell'esecuzione del servizio deve comunicare il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 25 e 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008, quali rispettivamente il medico competente e il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione (RSPP), designati allo scopo.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Aggiudicataria dovrà esibire alla Stazione Appaltante:

- 1-l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- 2-il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche nella forma semplificata di cui all'articolo 29, comma 5, dello stesso decreto;
- 3-gli estremi di iscrizione e posizione presso INPS e INAIL ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per l'espletamento delle attività di cooperazione e di coordinamento di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Aggiudicataria e la Stazione Appaltante organizzano una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi aventi competenza sull'attività oggetto del contratto e del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di scambiarsi le informazioni relative alla gestione delle emergenze per le attività svolte presso la Stazione Appaltante e presso le strutture lavorative, anche per l'eventuale valutazione dell'insorgere di possibili rischi di interferenza con le attività stesse.

Alla fine dell'incontro di cui al precedente comma è redatto un apposito verbale contenente tutte le informazioni e decisioni acquisite.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Aggiudicataria deve fornire a tutto il personale, compresi i lavoratori autonomi o altri soggetti che a qualunque titolo operano nel suo interesse, apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del soggetto e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 16. PERSONALE

L'Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, e nei confronti dei lavoratori comunque impiegati nell'appalto, compresi i soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e ad applicare le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, compresa la contrattazione di secondo livello (CCNL), alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

A tal fine l'impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai CCNL di settore, con un inquadramento secondo il profilo professionale di riferimento - ed agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. A tal fine la Stazione Appaltante acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'Aggiudicataria nei confronti dei propri dipendenti.

Tutto il personale impiegato deve rispettare:

- 1- le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

- 2- le disposizioni fissate dal presente capitolato e dall'Offerta tecnica dell'aggiudicataria (quest'ultima qualora richiesta in sede di gara);
- 3- le disposizioni concordate dalla Stazione Appaltante con il responsabile dell'aggiudicataria o impartite dalla Stazione Appaltante;
- 4- i principi e le condizioni di perizia, diligenza, prudenza e rispetto della dignità dell'utenza;
- 5- esporre sempre in modo visibile il proprio tesserino di riconoscimento.

Quando la Stazione Appaltante rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi informa il responsabile dell'Aggiudicataria anche con nota scritta. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- 6- l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;
- 7- l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- 8- non rispettare le linee essenziali del progetto concordato con la Stazione Appaltante.

E' fatto obbligo all'aggiudicataria di assumere con passaggio diretto gli operatori dell'impresa cessante, applicando loro le medesime condizioni contrattuali in essere. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità delle prestazioni con il medesimo personale educativo.

Per la gestione del servizio il personale dovrà essere in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, o del diploma di laurea in scienze della formazione, di servizio sociale, psicologiche, sociologiche o equipollenti .

Tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute e norma dell'ordinamento scolastico dello Stato o, nel caso di titoli di studio acquisiti all'estero, dovrà esserne documentata l'equipollenza.

L'appaltatore dovrà designare un responsabile tecnico-organizzativo a cui la stazione appaltante si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale che sarà stabilmente impegnato nel servizio nonché di quello adibito alle sostituzioni, con indicazione dei dati anagrafici, delle qualifiche o titoli di accesso, delle esperienze lavorative, delle specifiche mansioni, nonché delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente.

Art. 17. CONTINUITÀ DEI SERVIZI

I servizi attivati, non possono essere interrotti, sospesi o abbandonati se non per comprovate cause di forza maggiore.

L'Aggiudicataria si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto all'Aggiudicataria per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi del proprio personale o altre legittime cause.

In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all'Aggiudicataria di darne notizia alla Stazione Appaltante almeno 48 ore prima del giorno fissato per lo sciopero o per l'assemblea sindacale.

Le vertenze sindacali all'interno dell'organizzazione dell'Aggiudicataria devono pienamente rispettare la legge n. 146 del 1990. A tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'Aggiudicataria deve concordare con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale, anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente della Stazione Appaltante, preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi di pubblica utilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2002, pagina 26 e seguenti.

Art. 18. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIA

La gestione dei servizi è effettuata dall'Aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio

e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'Aggiudicataria si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante ed i suoi obbligati sono così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Aggiudicataria è obbligata a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicataria e in ogni caso da questo rimborsate.

L'Aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature e ausili impiegati, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Aggiudicataria, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti della Stazione Appaltante.

Art. 19. PREROGATIVE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CONTROLLI E VERIFICHE

La Stazione Appaltante mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo, nonché la titolarità dei casi.

La Stazione Appaltante individua nel Responsabile dei Servizi Sociali dei singoli comuni il Referente per la gestione del servizio oggetto del presente appalto al quale l'appaltatore farà riferimento per tutte le disposizioni organizzative e progettuali inerenti il servizio in argomento.

Gli Assistenti Sociali dei singoli Comuni, quali titolari dei casi assegnati, saranno i referenti del coordinatore tecnico per la progettazione e l'attuazione dei singoli interventi.

La Stazione Appaltante, comunque, si riserva di effettuare, in ogni tempo, verifiche sulla qualità e sull'efficacia delle prestazioni. Le risultanze di tali verifiche entrano a far parte della valutazione complessiva dell'erogazione dei servizi prevista al termine del contratto, anche ai fini di eventuali rinegoziazioni.

Art. 20. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per quanto riguarda i servizi il pagamento del corrispettivo avviene su presentazione di regolari fatture mensili, corredate dal rendiconto mensile delle ore prestate per l'esecuzione del servizio da ogni singola figura professionale impiegata, così come previste dal presente Capitolato e dall'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario (qualora richiesta in sede di gara), sulla base di un modello concordato con la Stazione Appaltante. Il corrispettivo mensile è correlativamente ridotto qualora per qualunque motivo, purché su specifica istruzione impartita dalla Stazione Appaltante, il numero delle ore di servizio prestato nel mese sia inferiore a quello predeterminato all'articolo 6.

I pagamenti avvengono entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture (intesa come registrazione delle stesse al protocollo della Stazione Appaltante), e previa:

- acquisizione dell'attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile dei Servizi Sociali dei singoli comuni coinvolti;
- acquisizione del DURC regolare dell'aggiudicataria;
- liberatoria circa gli obblighi relativi a notifiche di cartelle di pagamento inevase, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006.

La Stazione Appaltante sospende il pagamento di fatture non corredate da rendiconti o che, comunque, non presentino le caratteristiche richieste sino alla completa regolarizzazione. La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità del DURC, sospende in via cautelativa i pagamenti delle fatture sino all'acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti, i pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione

delle fatture sospese - fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per il caso in cui le irregolarità del DURC siano consecutive o comunque frequenti.

L'Aggiudicataria non può pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionano l'esecutività (come nel caso di irregolarità DURC o della necessità di eseguire verifiche di conformità o nel caso di mancato adempimenti degli adempimenti sulla tracciabilità etc.).

Art. 21. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Aggiudicataria deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- 1- per pagamenti a favore dell'Aggiudicataria o comunque di altri soggetti che servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- 2- i pagamenti di cui al precedente punto devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al primo comma;
- 3- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al primo comma, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal secondo comma, primo trattino, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG attribuito alla gara e al successivo contratto.

Art. 22. ADEGUAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO

I prezzi determinati in sede di gara rimangono fissi e invariabili per il primo anno contrattuale (decorrente dalla data di consegna del servizio).

Ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a partire dal secondo anno e per i successivi, il contratto può essere soggetto ad adeguamento prezzi a condizione che l'aggiudicataria presenti apposita richiesta scritta e documentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

La richiesta di cui al precedente comma, come approvata ai sensi dei commi seguenti, è unica e immutabile per tutto l'anno successivo.

In merito alla misura, è riconosciuto l'adeguamento del prezzo dell'importo annuo contrattuale relativo al servizio nella misura percentuale pari alla variazione, su base annua, dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevata al mese di dicembre precedente sul mese di dicembre dell'anno precedente.

In deroga al comma 4, tale modalità di calcolo potrà essere rivista, di comune accordo tra le parti, solo nel caso di effettiva pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del decreti legislativo n. 163 del 2006, oppure in caso di rinnovo contrattuale nazionale del personale addetto.

Art. 23. DIVIETI DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

E' fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; tuttavia tale possibilità è ammessa solo in seguito a necessità di sostituzione di soggetti per i quali venga meno la disponibilità per cause di forza maggiore o comunque per cause non dipendenti dall'aggiudicataria.

È altresì vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'aggiudicataria ha facoltà di esercitare la cessione del credito derivante dal contratto in conformità all'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 24. PENALI

In caso di inadempienze ovvero di violazioni comunque delle disposizioni del presente capitolato la Stazione Appaltante, con provvedimento assunto dal Responsabile, si riserva la facoltà di applicare penalità di ammontare variabile a seconda della gravità della violazione, fatto salvo l'addebito delle spese sostenute per porre rimedio a disservizi provocati e il risarcimento del maggior danno.

Prima di procedere all'applicazione di penali, il Responsabile contesta all'Aggiudicataria l'addebito assegnando un termine massimo di dieci giorni, per presentare le proprie controdeduzioni, la penale è senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato l'Appaltatore non fornisce giustificazioni, ovvero se le stesse non sono accettabili rispetto alle evidenze riscontrate. Le contestazioni e le diffide sono inoltrate con pieno effetto, alternativamente, ai recapiti fax – PEC (posta elettronica certificata) comunicati o con raccomandata A.R., presso il domicilio contrattuale eletto o la sede della Stazione Appaltante.

Le penali sono applicate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, in caso di insufficienza, mediante prelevamenti dalla cauzione definitiva regolarmente costituita; l'Aggiudicataria, in alternativa, può versare l'importo dovuto direttamente alla Tesoreria della Stazione Appaltante.

L'ammontare delle penali è determinato di volta in volta dalla Stazione Appaltante, tra un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) e un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), in applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Indicativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in rapporto alla gravità dell'inadempimento:

- 1- euro 500,00, per disservizi di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- 2- euro 1.000,00, per inadempienza nei compiti assegnati ai responsabili dei servizi;
- 3- euro 1.000,00, per comportamenti del personale educatore / di coordinamento tali da causare danni di immagine alla Stazione Appaltante;
- 4- euro 1.500,00, per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni di legge inerenti l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplato nell'elencazione precedente, la Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità previa diffida ad adempiere, o a far immediatamente cessare la violazione, entro il termine assegnato.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria si adegui alla diffida, la Stazione Appaltante applica la penale in misura ridotta, mai inferiore alla metà dell'importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) , in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

Nel caso di diffida ad adempiere, per ogni giorno di ritardo, la misura della penale è aumentata di un importo compreso tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo.

Non sono applicate penalità nel caso in cui l'Aggiudicataria dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla stessa (non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali).

Se l'aggiudicataria è sottoposta al pagamento di tre penali, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno, previa messa in mora della stessa aggiudicataria. In tal caso la Stazione Appaltante procede all'escussione delle cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 25. RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- 1- per la sopravvenuta perdita dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, compresa qualsivoglia fattispecie di perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2- nel caso di frode, di grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza o ad altro obbligo previsto dalla normativa a tutela del lavoro, compresi oneri retributivi e contributivi di natura previdenziale e assistenziale;
- 3- per comportamenti tenuti dal personale dell'appaltatore di gravità tale da scongiurare la continuazione del rapporto contrattuale;
- 4- in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento o analoga situazione, con conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria;
- 5- interruzione del servizio senza giusta causa;
- 6- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio secondo le risultanze del monitoraggio e della valutazione delle attività progettuali;
- 7- sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo professionale espressamente richiesto;
- 8- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario;
- 9- subappalto, anche parziale, o cessione del contratto;
- 10- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- 11- in tutti gli altri casi in cui è prevista prevede la risoluzione quale conseguenza dell'inadempimento.

E' altresì facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dell'Aggiudicatario qualora l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per la Stazione Appaltante, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario nell'espletamento del servizio in parola. Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile le seguenti fattispecie:

- 12- applicazione delle penali previste dal presente capitolato per un importo superiore al 10% dell'importo annuo contrattuale (appalto);
- 13- oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante fermo restando l'obbligo delle penali previste dal presente capitolato.

Nei casi di cui al secondo comma, primo e secondo trattino, di cui sopra la Stazione Appaltante procederà alla

contestazione degli addebiti e a fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi agli standards richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Amministrazione comunale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione tramite PEC, all'Aggiudicataria, che ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi attività. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento, la Stazione Appaltante introiterà la cauzione depositata facendo comunque salvo il risarcimento del maggior danno, per cui la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicataria senza necessità di diffide o formalità di sorta. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Aggiudicataria con cui il contratto è stato risolto.

In tutti i casi di risoluzione, all'Aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

La Stazione Appaltante può revocare il contratto, per ragioni di pubblico interesse, compreso il venir meno delle risorse necessarie, all'Aggiudicataria sono corrisposti i corrispettivi per le prestazioni effettuate fino alla data di comunicazione della revoca. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa o senza adeguata motivazione in tal senso, all'Aggiudicataria sono altresì rimborsate le spese sostenute, purché adeguatamente documentate, sono riconosciuti gli eventuali danni emergenti con esplicita esclusione del lucro cessante.

Art. 26. CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del servizio, si procede preliminarmente al tentativo di accordo bonario in analogia con l'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il Foro di Brescia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del servizio, non risolte ai sensi del precedente comma.

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 27. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'Aggiudicataria deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio. L'Aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e ogni altro soggetto di cui abbia la responsabilità, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria è ritenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. Ai suddetti fini si dà atto che le attività oggetto del presente appalto sono considerate, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 73, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, di rilevante interesse pubblico.

Art. 28. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso per l'importo e alla data che saranno comunicati, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva o entro termine più breve indicato in tale

comunicazione, fatta salva la sospensione del periodo di cui all'articolo 11, commi 10 e 10-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora sia applicabile alla fattispecie.

In relazione al carattere di particolare urgenza che riveste l'affidamento, i servizi, complessivamente intesi, potranno essere consegnati prima della stipula del contratto con l'avvertenza che, se non si dovesse giungere alla stipula dello stesso per fatto dell'aggiudicataria (es. mancato superamento delle verifiche sulle autocertificazioni, mancata consegna della documentazione richiesta per la stipula del contratto, etc.), allo stesso spetteranno esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni regolarmente svolte, senza che possa avere null'altro a pretendere.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che escuterà la cauzione provvisoria costituita.

Art. 29. VICENDE DELL'AGGIUDICATARIA SUCCESSIVE ALLA STIPULA

Il fallimento dell'Aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicataria sia un Raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, LA Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto, il tutto secondo le disposizioni vigenti.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in caso di fallimento dell'Aggiudicataria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicataria. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicataria in sede di offerta.

Le condizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in caso di intervento di applicazione delle misure di prevenzione o di provvedimento ostativo ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2001 in materia antimafia.

Art. 30. SERVIZI INTEGRATIVI

Fatto salvo quanto previsto dalla eventuale Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicataria in sede di gara, questi deve essere disponibile a svolgere eventuali servizi integrativi o aggiuntivi richiesti dalla Stazione Appaltante nell'ambito di sviluppo di politiche sociali anche in relazione al Piano di Zona vigente con indicazione esplicita degli eventuali costi a carico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di attivare tali servizi solo qualora se ne rilevasse la necessità e in presenza di idonee risorse reperibili tra le disponibilità di bilancio.

Nei casi di cui al primo comma è sottoscritto un atto aggiuntivo o un addendum che dia conto dell'integrazione dei rapporti contrattuali tra le parti; la definizione del relativo corrispettivo deve essere comunque ispirata ai principi di coerenza e proporzionalità con i corrispettivi previsti per i servizi contrattuali ordinari.

Art. 31. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

L'appalto è riservato ai soggetti operanti nel Terzo Settore, come individuati all'articolo 2 del SPCM

30.03.2001, così da consentire a detti soggetti la piena espressione della propria progettualità.

L'aggiudicatario deve essere accreditato ai sensi degli articoli 12 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 presso la regione Lombardia.

L'aggiudicatario, qualora non sia già accreditato ai sensi del precedente comma, prima della stipula del contratto e in ogni caso prima dell'avvio del servizio assegnato qualora avviato nelle more della stipula, deve accreditarsi ai sensi dello stesso comma; l'accREDITAMENTO deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione provvisoria non può acquistare il carattere di definitività fino al predetto accREDITAMENTO.

Art. 32. ELEZIONE DI DOMICILIO

L'aggiudicataria, prima della stipula del contratto, deve eleggere domicilio stabile nel territorio della Stazione Appaltante, con i relativi recapiti sia telefonici che di posta elettronica, anche certificata.

ART. 33. SPESE

Sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria:

1- tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari, compresi i diritti di Segreteria;

2- le tasse di registro e di bollo.

Ogni e qualsiasi altra spesa necessaria e conseguente alla stipula del contratto.

Allegato "A"

RIEPILOGO PRESTAZIONI E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO ANNUALI

numero abitanti teorici	570.289				costo orario	totale complessivo	
				monte ore	al netto IVA	senza IVA	con IVA
prestazioni forfettarie	45%	sulle prestazioni remunerabili singolarmente	7.371,00	€	19,23	€ 141.750,00	€ 147.420,00
prestazioni remunerabili singolarmente a seconda della tipologia			16.380,00	€	19,23	€ 315.000,00	€ 327.600,00
Totale prestazioni orarie presunte			23.751,00	€	19,23	€ 456.750,00	€ 475.020,00
					45,00%		
						totale delle prestazioni	
PRESTAZIONI	Durata (*)	Importo prestazioni remunerabili singolarmente (IVA esclusa)	Di cui nell'anno	servizi attivabili all'anno	a voucher	a forfait con incidenza 45%	totale
Tirocinio bassa occ	max 18m	€ 1.442,31	€ 961,54	41	€ 39.423,08	€ 17.740,38	€ 57.163,46
Tirocinio media occ	max 12m	€ 769,23	€ 769,23	67	€ 51.538,46	€ 23.192,31	€ 74.730,77
Tirocinio buona occ	max 6m	€ 240,38	€ 240,38	62	€ 14.903,85	€ 6.706,73	€ 21.610,58
Tirocinio sost. reddito	max 6m	€ 240,38	€ 240,38	122	€ 29.326,92	€ 13.197,12	€ 42.524,04
Ins. Lav. bassa occ	max 24m	€ 1.923,08	€ 961,54	37	€ 35.576,92	€ 16.009,62	€ 51.586,54
Ins. Lav. media occ	max 18m	€ 961,54	€ 769,23	62	€ 47.692,31	€ 21.461,54	€ 69.153,85
Ins. Lav. buona occ	Max 12m	€ 769,23	€ 769,23	67	€ 51.538,46	€ 23.192,31	€ 74.730,77
Monitoraggio bassa	6m	€ 384,62	€ 384,62	41	€ 15.769,23	€ 7.096,15	€ 22.865,38
Monitoraggio media	6m	€ 288,46	€ 288,46	61	€ 17.596,15	€ 7.918,27	€ 25.514,42
Monitoraggio buona	6m	€ 96,15	€ 96,15	121	€ 11.634,62	€ 5.235,58	€ 16.870,19
Totale complessivo annuale delle prestazioni				681	€ 315.000,00	€ 141.750,00	€ 456.750,00
Totale complessivo biennio vincolante				1362	€ 630.000,00	€ 283.500,00	€ 913.500,00
Totale complessivo biennio opzionabile				1362	€ 630.000,00	€ 283.500,00	€ 913.500,00
Totale complessivo opzioni+vincolante				2724	€ 1.260.000,00	€ 567.000,00	€ 1.827.000,00